

N. 3635/2013 R.G.N.R.

N. 719/2015 R.G.Trib.

N. 769 Reg. Sent.
 Data del deposito
2/10/2015
 Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Mod. 3 ASG

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI VERCELLI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. C. Beconi

alla pubblica udienza del 6.5.2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, nato il ~~XXXXXX~~ Gattinara, residente a ~~XXXXXXXXXXXX~~
 15.

Difeso d'ufficio dall'Avv. Martina Rinolfi, del foro di Vercelli
 -assente-

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 648 c.p., perché, al fine di procurare a sé un profitto, riceveva un carrello metallico porta utensili marca "USAG" mod. 518SX, oggetto di provento di furto ai danni di ~~XXXXXXXXXXXX~~, e lo rivendeva alla ~~XXXXXX~~ Srl sita in Oronzo Strada Statale Rossi 260 per un valore di € 200.

Compresso in Gattinara in epoca successiva prossima al 6/7/2012.

Conclusioni delle parti
 Il Pm chiede non doversi procedere ex art. 131-bis c.p.
 La difesa si associa.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto di citazione diretta, ~~_____~~ era chiamato in giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

All'udienza dibattimentale l'imputato non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento e, sussistendone le condizioni, si procedeva in sua assenza.

Era presente la persona offesa ~~_____~~, il quale dichiarava che il danno da lui subito riguardava gli oggetti contenuti nel carrello in contestazione, che, peraltro, non riguardano l'odierno procedimento non essendo stati rinvenuti presso l'imputato.

Il giudice rilevava allora la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e le parti concordavano.

Secondo quanto previsto dall'art. 131 bis c. 4, ai fini della determinazione del campo applicativo della non punibilità per particolare tenuità, si tiene conto delle circostanze ad effetto speciale.

Il fatto in contestazione è inquadrabile nel c. 2 dell'art. 648 c.p., in quanto corpo del reato è un carrello porta oggetti senza alcun contenuto e dal modesto valore economico e può pertanto formularsi il giudizio di "assoluta marginalità" richiesto dalla giurisprudenza sul punto. Ne consegue che la fattispecie in contestazione rientra nei limiti edittali previsti dall'art. 131-bis c. 1 c.p.

Il giudizio di marginalità sopra richiamato, unito alla valutazione della non gravità del danno cagionato alla persona offesa, come dalla stessa evidenziato in udienza, consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità secondo quanto previsto dalla citata norma.

Alla pronuncia non osta l'abitualità del comportamento, avendo l'imputato riportato due precedenti condanne per contravvenzioni di indole del tutto diversa dal reato in contestazione.

Deve quindi dichiararsi la non punibilità del fatto essendo l'offesa di particolare tenuità.

Deve essere altresì disposta la restituzione del carrello in sequestro alla persona offesa, proprietaria dello stesso.

P.Q.M.

Visto l'art. 469 c.p.p. e 131-bis c.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di ~~_____~~ in ordine al reato a lui ascritto perché non punibile essendo l'offesa di particolare tenuità.

Dispone la restituzione a ~~_____~~ del carrello in sequestro.

Vercelli, 6.5.2015

IL CANCELLIERE

 21.5.15

IL GIUDICE
 Dr.ssa Claudia BECONI
 Claudia Beconi